



Scheda informativa

# L'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di specie arboree esotiche nel bosco

## Scopo e destinatari della scheda informativa

*La scheda informativa serve a interpretare le attuali basi legali relative all'importazione e all'utilizzo di materiali forestali di moltiplicazione nel bosco. Illustra il rapporto tra la legislazione forestale e quella dell'ambiente e spiega quali materiali di moltiplicazione possono essere piantati nel bosco e quali sono esplicitamente vietati. La scheda si rivolge agli attori forestali della Confederazione e dei Cantoni e a quelli della ricerca forestale (ad es. università o scuole universitarie professionali) e alla pratica (ad es. proprietari di boschi, aziende forestali e personale forestale).*

## 1. Sintesi

Poiché alcune specie arboree esotiche possono avere un comportamento invasivo, il loro utilizzo nella foresta è regolato da diverse basi legali.

**L'importazione** di materiale di riproduzione forestale è soggetta a un obbligo di autorizzazione che vale sia per le specie indigene che per quelle esotiche. Per ottenere l'autorizzazione, il materiale di riproduzione forestale deve essere idoneo alla coltura e la sua provenienza deve essere comprovata. In caso contrario, l'importatore deve dichiarare per iscritto che il materiale di riproduzione forestale è utilizzato esclusivamente fuori della foresta.

**L'utilizzazione** di materiale di riproduzione forestale presuppone che questo sia sano e appropriato al luogo e che la sua provenienza sia comprovata.

Le **specie arboree indigene** che soddisfano questi criteri e non sono elencate nell'OMRiF possono essere piantate nel bosco senza ulteriori restrizioni.

Le **specie arboree esotiche** non elencate nell'OMRiF possono essere utilizzate solo se non sono invasive e se servono a eliminare pericoli o pregiudizi per il bosco, e se sono rispettati i requisiti per l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni secondo l'OEDA.

Le **specie non elencate nell'OMRiF** possono essere utilizzate nel bosco se soddisfano le disposizioni dell'ordinanza.

## 2. Contesto

In Svizzera si pratica la selvicoltura naturalistica. Oltre il 92 per cento dei giovani popolamenti è il risultato della rinnovazione naturale. Nel quadro delle piantagioni integrative di alberi, possono essere utilizzate altre specie indigene o specie esotiche miste. Le specie arboree esotiche svolgono un ruolo ancora secondario nel bosco svizzero e nella gestione forestale. Secondo il quarto inventario forestale nazionale, tali specie prevalgono oggi nello 0,5 per cento delle superfici osservate.

Alla luce dei cambiamenti climatici, si prevede che aumenterà l'importanza del materiale di riproduzione forestale delle specie di alberi resistenti a canicole e siccità, tra cui anche quelle esotiche. Tuttavia, l'utilizzazione di specie arboree esotiche comporta il rischio che in futuro possano diventare invasive e sostituirsi a quelle indigene.

Nella prassi cantonale emerge sempre più spesso la domanda circa la possibilità di utilizzare materiale di riproduzione forestale di specie arboree esotiche a fini forestali. Per rispondere a tale domanda sono applicabili diverse basi legali e sono ipotizzabili vari scenari. La presente scheda funge da ausilio per illustrare il rapporto tra le singole basi legali come pure i presupposti per l'utilizzazione di specie arboree esotiche nel bosco dal punto di vista dell'UFAM. La scheda non ha la valenza legale di un atto normativo o di una decisione e non è quindi giuridicamente vincolante. Essa si limita a mostrare in che modo l'UFAM, in veste di autorità specializzata per il

**Per stimare il potenziale invasivo delle specie arboree esotiche, può essere utile rispondere alle seguenti domande:**

1. Esistono già studi che dimostrano che la specie ha carattere invasivo in condizioni locali e/o climatiche analoghe?
2. La specie ha proprietà pionieristiche?
  - produce rapidamente grandi quantità di semi anemofili
  - si riproduce in modo agamico (polloni radicali o caulinari)
  - si insedia facilmente in campo aperto
  - cresce molto rapidamente in altezza
3. La specie è elencata nella prioritizzazione degli organismi nocivi pericolosi per il bosco?

Se la specie arborea esotica soddisfa uno di questi tre criteri, non può essere piantata.

bosco, interpreta e applica le basi legali vigenti<sup>1</sup>. La scheda offre un ausilio per decidere come utilizzare le specie arboree esotiche, con l'obiettivo di preservare le funzioni del bosco e di garantire la protezione dalle specie esotiche invasive.

<sup>1</sup> La presente scheda fa riferimento all'ordinanza sul materiale di riproduzione forestale (versione del 1° agosto 2020), all'ordinanza sulle foreste (OFo, versione del 1° luglio 2021) e all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, versione del 1° gennaio 2022). Nel caso di eventuali adattamenti delle basi legali, la scheda perderà valore o dovrà essere aggiornata.

### 3. Basi legali pertinenti


Le seguenti basi legali disciplinano l'utilizzazione del materiale di riproduzione forestale:

#### 3.1. Legislazione sulle foreste

*Legge forestale (LFo) e ordinanza sulle foreste (OFo)*

Secondo l'articolo 24 LFo (RS 921.0), il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere

Fig. 1: Importazione di materiale di riproduzione forestale



sano ed appropriato al luogo. Inoltre, a scopo forestale si può utilizzare esclusivamente materiale di riproduzione forestale di provenienza comprovata (art. 21 cpv. 4 OFo; RS 921.01). L'importazione di materiale di riproduzione forestale è soggetta ad autorizzazione secondo l'articolo 22 OFo. L'autorizzazione è rilasciata se il materiale di riproduzione forestale è idoneo alla coltura e la sua provenienza è attestata da certificato ufficiale o l'importatore dichiara per iscritto che il materiale di riproduzione forestale è utilizzato esclusivamente fuori della foresta.

Le disposizioni pertinenti dell'OFo non distinguono tra specie arboree indigene ed esotiche. Esse stabiliscono che il materiale di riproduzione forestale importato necessita solitamente di un'autorizzazione all'importazione e di un certificato di provenienza. Quest'ultimo deve essere inoltre appropriato al luogo e idoneo alla coltura. Affinché una specie sia appropriata al luogo e idonea alla coltura, deve essere generalmente in grado di sopportare le condizioni locali per quanto riguarda clima, periodo vegetativo, bilancio idrico complessivo e apporto


di nutrienti. Si possono quindi ritenere appropriate al luogo quelle specie che sono naturalmente presenti in luoghi comparabili. Se l'importatore dichiara per iscritto che il materiale di riproduzione forestale viene importato per essere piantato fuori della foresta, non occorre dimostrare l'idoneità e la provenienza.

L'importazione e l'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale sono quindi soggetti a requisiti diversi:

- L'**importazione** è consentita sostanzialmente per tutte le specie arboree forestali, a patto che siano idonee alla coltura e corredate di un certificato di provenienza. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il materiale di riproduzione forestale può essere importato solo confermando per iscritto che sarà piantato fuori della foresta<sup>2</sup>.
- L'**utilizzazione** nel bosco è consentita se il materiale di riproduzione forestale è sano e appropriato al luogo e se la sua provenienza è comprovata.

2 Cfr. sotto: requisiti per l'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA).

Fig. 2: Utilizzazione di specie elencate nell'OMRiF e la cui provenienza è comprovata o accertata



**Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale**

L'ordinanza sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1; di seguito OMRiF) precisa tra l'altro i requisiti per l'importazione e l'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale. Secondo l'articolo 1 OMRiF, l'ordinanza si applica al materiale di riproduzione forestale delle specie di alberi forestali elencate nell'allegato 1 OMRiF e al materiale di riproduzione dei pioppi non elencati nell'allegato 1 (pioppi di coltura). Secondo il tenore della disposizione, le specie non elencate nell'allegato non sono quindi soggette alle disposizioni di questa ordinanza.


Nell'allegato 1 OMRiF sono elencate le specie che erano maggiormente rilevanti per la selvicoltura all'epoca dell'elaborazione dell'ordinanza (1994). Ciò spiega il motivo per cui vi figurano determinate specie arboree esotiche che rivestono un interesse sotto il profilo selvicolturale, come ad esempio la douglasia (*Pseudotsuga menziesii*), ma non determinate specie rare e indigene come il tasso comune (*Taxus baccata*) o il perastro (*Pyrus*

*pyraster*). L'allegato 1 elenca quindi le specie utilizzate più diffuse e più importanti per la selvicoltura, e non tutte le specie naturalmente presenti nel bosco svizzero.

Essendo quelle maggiormente diffuse nella selvicoltura, tali specie sono soggette a requisiti più severi di tutte le altre specie meno rilevanti a questo scopo. I requisiti relativi all'importazione di materiale di riproduzione forestale secondo l'articolo 22 OFo (idoneità e provenienza comprovata) valgono anche per le specie elencate nell'OMRiF; l'autorizzazione può però essere negata se c'è motivo di temere che l'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di una determinata provenienza possa avere, a causa delle sue caratteristiche genetiche, un influsso pregiudizievole sul bosco (art. 7 OMRiF).

L'articolo 4 capoverso 1 OMRiF stabilisce che l'utilizzazione di materiale di riproduzione forestale a scopi forestali è consentita se l'autorità forestale cantonale ne riconosce l'idoneità stazionale e se si tratta di materiale di riproduzione gamica o agamica di specie forestali

**Fig. 3: Utilizzazione di specie elencate nell'OMRiF la cui provenienza non è comprovata o accertata**



elencate nell'allegato 1 la cui provenienza è comprovata, o di pioppi di coltura il cui materiale di riproduzione agamica è controllato (fig. 2). Se tali condizioni sono soddisfatte, il materiale di riproduzione forestale può essere piantato nel bosco senza restrizioni.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 OMRiF, altri materiali di riproduzione forestale, ossia materiali di riproduzione forestale delle specie elencate nell'allegato 1 e dei pioppi la cui idoneità e provenienza non sono comprovata o accertata, possono essere utilizzati solo a scopi scientifici o di selezione (fig. 3).


### 3.2. Legislazione sulla protezione dell'ambiente

*Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)* L'OEDA (RS 814.911) disciplina l'utilizzazione di organismi nell'ambiente, in particolare di organismi alloctoni. Chi

intende mettere in commercio organismi come animali o piante, ossia cederli a terzi o importarli, deve dapprima effettuare una valutazione del rischio per l'ambiente (art. 4 OEDA). Se dall'organismo in questione può derivare un pericolo per l'uomo, per gli animali, l'ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, gli acquirenti devono esserne informati ed essere incoraggiati a utilizzarlo in modo da escludere il concretizzarsi di tali rischi (art. 5 OEDA). Chi utilizza organismi nell'ambiente a fini diversi dalla messa in commercio deve impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi non possano mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 6 OEDA).

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 OEDA, l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione

Fig. 4: Utilizzazione di specie non elencate nell'OMRiF



sostenibile. In particolare, gli organismi non devono potersi diffondere e riprodurre nell'ambiente in maniera incontrollata e diventare quindi invasivi (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. h OEDA). L'articolo 15 capoverso 2 OEDA vieta l'utilizzazione diretta nell'ambiente degli organismi alloctoni invasivi secondo l'allegato 2 OEDA, salvo che sia intesa a combattere tali organismi. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle foreste (art. 15 cpv. 4 OEDA). Secondo l'articolo 16 capoverso 1 OEDA, l'utilizzazione diretta di organismi alloctoni nell'ambiente, che comprende anche la piantumazione, in spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione, tra cui rientra anche il bosco (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d OEDA), è ammessa soltanto se «serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile». A tal fine occorre tenere presenti i requisiti per l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni secondo l'articolo 15 capoverso 1 OEDA (fig. 4).

### 3.3. Rapporto tra la legislazione sulle foreste e la legislazione sulla protezione dell'ambiente

Le specie arboree esotiche non elencate nell'OMRiF possono quindi essere utilizzate solo se non sono invasive e se servono a eliminare pericoli o danni per il bosco o per le funzioni del bosco. Una specie esotica non invasiva di alberi può dunque essere piantata nel bosco se questo, ad esempio, soffre per l'estrema siccità o se gli alberi indigeni non crescono più, purché si possano prevenire pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente e siano rispettati i requisiti per l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni secondo l'OEDA.

#### Abbreviazioni

**LFo** Legge federale sul bosco (Legge forestale; RS 921.0)

**Ofo** Ordinanza sulle foreste (RS 921.01)

**OEDA** Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente; RS 814.911)

**OMRiF** Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1); sigla non ufficiale

#### Per maggiori ragguagli

wald@bafu.admin.ch

#### Informazioni supplementari (link)

- [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Tema Bosco e legno > Informazioni per gli specialisti > Pressioni > Organismi nocivi pericolosi
- *RS 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)*
- *RS 921.01 Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (Ofo)*
- *RS 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata)*
- *RS 921.552.1 Ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale*